



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO—Commercio su aree pubbliche
Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 Palazzo Morari tel. 041/5534993 - fax 041/5534962

Prot. 9422/14

li 14/04/14

Il Dirigente Dr. Michele Tiozzo

Il Resp. del Procedimento e dell'Istruttoria Dr.ssa Monaro Sara

**NULLA OSTA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
lungo l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde**

IL DIRIGENTE

vista l'istanza presentata in data 27/02/2014 Prot. n. 9422/14 dalla Ditta BELLEMO MICHELE;

richiamata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche n. 811 del 23/07/2009;

vista:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 29/01/14;
- la determinazione n.682 del 14/04/14 con la quale sono state approvate le graduatorie relative alla procedura per l'assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla-osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2014;

dato atto che con sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale, depositata il 14/03/2014 e pubblicata sulla G.U. del 19/03/2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2013;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

visti:

- il D.Lgs n. 114 del 31 Marzo 1998;
- la Legge Regionale nr. 10 del 06 Aprile 2001 - "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*";
- l'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002 n.33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 9 in data 06.04.2001 - "*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*";

visto l'art.30 e 68 del Codice della Navigazione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RILASCIA

alla Ditta **SO.FE.AL. S.r.l.**, con legale rappresentante il Sig. Sorgato Andrea, nato a Mita il 05/10/1963 e residente in Cernusco S/N Via L. Da Vinci 55/G, il **NULLA OSTA per esercitare l'attività di commercio su area pubblica per il settore alimentare, durante la stagione turistico balneare 2014 (a decorrere dalla data della presente sino al 30 settembre)**, lungo le spiagge libere di Sottomarina e Isola Verde, **con divieto assoluto di utilizzo di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli.**

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree in concessione a terzi è consentito solo previa nulla-osta del concessionario.

Il titolare è vincolato all'osservanza delle norme prescritte dalle leggi, dai regolamenti di pubblica sicurezza, dalle norme vigenti in materia di commercio ambulante nonché dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Comune di Chioggia.

Prescrizioni di vendita:

- l'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della larghezza di ml. 1.50 , lunghezza mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso per il settore non alimentare;
- l'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie;
- l'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore commerciale indicato nel presente nulla-osta;
- ai sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata;

L'inosservanza delle predette norme comporterà, oltre alle responsabilità contemplate dalla legge, la revoca del presente nulla osta.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.

N.B. l'esercizio dell'attività commerciale è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie.



IL DIRIGENTE
Dr. Michele Tiozzo